

#### 4. Allegato – Regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze dell'Ingegneria

##### **Art. 1-ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELL'INGEGNERIA**

1. Più Corsi di Dottorato possono essere organizzati in Scuole di Dottorato, con compiti di coordinamento e di gestione delle attività comuni.
2. I Collegi dei docenti di più Corsi di Dottorato della Facoltà di Ingegneria possono proporre al Senato Accademico l'istituzione della Scuola di Dottorato di cui al precedente art. 1.
3. La partecipazione di un Corso di Dottorato alla Scuola, adottata dal Collegio dei docenti, è libera.
4. Un Collegio dei docenti può far richiesta al Consiglio della Scuola di entrare a far parte di Scuole già formate prima dell'attivazione del ciclo a decorrere dal quale si intende partecipare alla Scuola.
5. La partecipazione di un Corso di Dottorato al Consiglio della Scuola di Dottorato è tacitamente rinnovata ogni anno, a meno di formale richiesta di uscita dal Consiglio stesso, da presentarsi prima dell'attivazione del ciclo a decorrere dal quale non si intende più partecipare al Consiglio.
6. I Collegi dei docenti dei Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola seguono le linee guida stabilite dalla Scuola stessa.

##### **Art. 2 – ATTRIBUZIONI DELLA SCUOLA DI DOTTORATO**

1. La Scuola di Dottorato ha funzioni di coordinamento e di gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.
2. In particolare la Scuola:
  - a. promuove e organizza attività atte a valorizzare il titolo di dottore di ricerca;
  - b. promuove ed organizza corsi di carattere trasversale e studi interdisciplinari, il trasferimento tecnologico, attività seminariale atta a favorire lo sviluppo culturale dei dottorandi, anche in discipline non immediatamente riconducibili al tema di ricerca di interesse;
  - c. definisce, su proposta dei Collegi dei docenti dei Dottorati di Ricerca, gli insegnamenti di didattica riconosciuta tra i compiti didattici dei docenti titolari da recepire all'atto della programmazione didattica;
  - d. definisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
  - e. ripartisce, mediante utilizzo di criteri condivisi che garantiscano la trasparenza delle operazioni, le borse di studio assegnate dall'Ateneo ai Corsi di Dottorato e i finanziamenti per attività connesse al dottorato;
  - f. si esprime sui criteri comuni da adottare per le decisioni in merito alle attività extra-dottorato dei dottorandi su proposta del Collegio dei docenti;
  - g. Promuove e organizza attività atte a favorire la collaborazioni tra atenei e imprese e l'internazionalizzazione. Offre supporto ai Corsi di Dottorato per la preparazione di progetti nazionali ed internazionali relativi ai Dottorati.
  - h. Promuove e organizza attività atte a favorire il trasferimento tecnologico.

- i. Promuove e organizza attività atte a favorire la comunicazione delle ricerche svolte dai dottorandi e gestione sito web del dottorato.
- j. Promuove e organizza attività atte a garantire e monitorare la qualità dei corsi di dottorato (ad es. questionario di valutazione, armonizzazione obblighi didattici, struttura piani di studio, creditizzazione delle attività, ecc.).

### **Art. 3 – ORGANI DELLA SCUOLA DI DOTTORATO**

1. Sono organi delle Scuole di Dottorato:
  - a. il Consiglio della Scuola
  - b. il Direttore.
2. Il Consiglio della Scuola di Dottorato è costituito:
  - dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola;
  - da un numero di consiglieri, designati dal Collegio dei docenti nella prima seduta, nella misura di uno ogni 10 docenti (il numero, se frazionario, sarà arrotondato all'intero superiore); se il corso di dottorato è strutturato in curricula, ogni curriculum deve essere rappresentato da almeno un docente;
  - dai rappresentanti dei dottorandi, uno per ogni corso di dottorato, designati dai dottorandi iscritti ai corsi facenti parte della Scuola di dottorato, che partecipano alle riunioni per la trattazione di problemi didattici, scientifici e organizzativi.
3. Il Direttore è nominato dal Consiglio della Scuola nella prima seduta, al suo interno, tra i professori a tempo pieno di prima o, in mancanza, di seconda fascia.
4. E' facoltà del Direttore nominare tra i professori del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni solo in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Direttore della Scuola non può ricoprire contemporaneamente la carica di Coordinatore di corso di dottorato.
6. Il Consiglio della Scuola e il Direttore durano in carica per il periodo di accreditamento del corso di dottorato e sono rinnovabili.
7. Il Consiglio della Scuola può adottare un regolamento interno che disciplini le procedure relative all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività comuni ai corsi di dottorato.